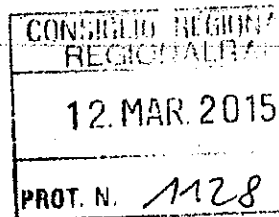




CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Trento, 9 marzo 2015

Alla Presidente del
Consiglio Regionale
Chiara Avanzo
SEDE



INTERROGAZIONE n. 38/XV

Comune di Breguzzo: quali i poteri del Commissario in materia di referendum?

Come noto, a seguito della dimissione di più della metà dei consiglieri il Comune di Breguzzo è stato sciolto ed è stato quindi nominato un commissario.

Lo scioglimento è avvenuto in un momento molto particolare, essendo all'esame delle Comunità di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone l'ipotesi di procedere alla fusione ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2014.

All'atto della nomina del commissario di Breguzzo nessuno dei quattro Comuni interessati aveva approvato, per il tramite dei rispettivi consigli, la relativa delibera.

Giovedì 4 marzo la delibera d'indizione dei referendum è stata adottata dai consigli comunali di Bondo, Lardaro e Roncone.

Al commissario di Breguzzo, che pareva intenzionato ad adottare analoga delibera, è stata recapitata una comunicazione (di cui si allega copia) in cui sono stati evidenziati alcuni profili d'illegittimità dell'eventuale delibera.

In primo luogo si è rilevato come l'art. 23 della L.R. n. 11/2014 non sia applicabile alla fattispecie in cui si trova il Comune di Breguzzo.



CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Tale norma può, infatti, operare solo ed esclusivamente con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 3/1994 (ART. 13 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 1/L), che disciplina i casi di normale conclusione della consiliatura per naturale scadenza del mandato.

Non riguarda, invece, le ipotesi "patologiche" di conclusione della consiliatura, dovute a "motivi diversi dalla scadenza del mandato", che sono invece disciplinate dal 2° comma dell'articolo sopra richiamato, ricorrendo le quali l'elezione del sindaco e del consiglio comunale devono necessariamente svolgersi in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno, essendosi nella fattispecie in esame il fatto che ha reso necessario il rinnovo verificatosi entro il 1° marzo.

In tale ipotesi, infatti, la deroga prevista dal sopra citato articolo 23 non può operare, essendo la stessa prevista soltanto per la fattispecie di cui 1° comma dell'art. 15 della L.R. n. 3/1994 e cioè per l'ipotesi di normale conclusione della consiliatura a seguito di naturale scadenza del mandato.

Da quanto sopra deriverebbe l'impossibilità per il commissario di indire il referendum, che comporterebbe un illegittima posticipazione delle elezioni con riferimento ad una fattispecie che esula dalle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 11/2014.

Fermi i rilievi mossi in via preliminare, la comunicazione in esame rilevava altresì come il commissario, che pure può temporaneamente svolgere le funzioni di sindaco e giunta, non potesse adottare provvedimenti del tutto eccezionali come quello d'indire un referendum che potrebbe comportare la cancellazione del comune.

Egli, infatti, può adottare soltanto i provvedimenti che si rendano assolutamente necessari in attesa che il consiglio comunale venga ricostituito con le nuove elezioni, destinate a ridare al comune la normale rappresentanza democratica.



CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL

La comunicazione prosegue quindi evidenziando l'irrilevanza ai fini che qui interessano sia della delibera n. 4 adottata dal Consiglio comunale di Breguzzo il 2 febbraio scorso, sia delle firme informalmente raccolte in questi giorni.

Essa conclude rilevando opportunamente i problemi che l'eventuale adozione di un atto illegittimo potrebbe determinare (si pensi all'ipotesi di ricorsi al Tribunale amministrativo), viziando l'intero procedimento, con inevitabili riflessi per tutti i Comuni coinvolti nel progetto di fusione.

Il commissario ha comunque adottato il provvedimento d'indizione del referendum il giorno venerdì 7 marzo.

Quanto sopra premesso, considerato che l'interrogante condivide il contenuto della missiva allegata e considerata altresì l'importanza della questione sollevata, si ritiene doveroso interrogare la Giunta regionale al fine di conoscere le iniziative che essa intende assumere a tutela della legalità.

Quanto sopra premesso, il sottoscritto consigliere

interroga

il Presidente della Giunta regionale al fine di

conoscere quali sono le iniziative che la Giunta intende assumere in relazione alla delibera del commissario del Comune di Breguzzo di cui in premessa.

Si allega la comunicazione a firma Celeste Bazzoli.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

cons. Rodolfo Borgia



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL

XV. Legislaturperiode – 2015

Trient, 9. März 2015
Prot. Nr. 1128 RegRat
vom 12. März 2015

Nr. 98/XV

An die
Präsidentin des Regionalrates

Trient

A N F R A G E

**Gemeinde Breguzzo: welche Befugnisse hat der außerordentliche
Kommissar auf dem Sachgebiet der Volksabstimmung?**

Bekanntlich wurde die Gemeinde Breguzzo nach dem Rücktritt von mehr als der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder aufgelöst und ein außerordentlicher Kommissar ernannt.

Die Auflösung erfolgte zu einem besonderen Zeitpunkt, als gerade die Möglichkeit geprüft wurde, die Gemeinden Bondo, Breguzzo, Lardaro und Roncone im Sinne des Art. 23 des Regionalgesetzes Nr. 11/2014 zusammenzuschließen.

Zum Zeitpunkt der Ernennung des außerordentlichen Kommissars von Breguzzo hatte noch keine dieser vier betroffenen Gemeinden den entsprechenden Gemeinderatsbeschluss genehmigt.

Am Donnerstag, den 4. März wurde der Beschluss zur Anberaumung der Volksabstimmung von den Gemeinderäten von Bondo, Lardaro und Roncone genehmigt.

Da der Kommissar von Breguzzo angeblich einen ähnlichen Beschluss genehmigen wollte, wurde ihm ein Schreiben (das in der Anlage beigelegt wird) zugestellt, worin die verschiedenen Aspekte der Rechtswidrigkeit eines solchen Beschlusses hervorgehoben wurden.

Darin wird zuerst unterstrichen, dass der Art. 23 des RG Nr. 11/2014 nicht für den Fall gelten kann, in der sich die Gemeinde Breguzzo befindet.

Die Bestimmung kommt nämlich ausschließlich in den Fällen gemäß Art. 15 Abs. 1 des RG Nr. 3/1994 (Art. 13 DPREg Nr. 1/L 1.2.20015) zur Anwendung, welcher die Fälle des normalen Ablaufs einer Amtszeit des Gemeinderates regelt.

Sie betrifft aber nicht die „pathologischen“ Möglichkeiten des Ablaufs der Amtszeit aus anderen als die den Ablauf des Mandats betreffenden Gründen, die hingegen von Abs. 2 des genannten Artikels geregelt werden. Wenn nämlich diese Gründe eintreten, dann muss die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates notgedrungen an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni stattfinden, da die Umstände die die Erneuerung verursachen, innerhalb 1. März eingetreten sind.

In diesem Fall kommt die vom obgenannten Art. 23 vorgesehene Ausnahmebestimmung nicht zur Anwendung, da diese Ausnahme nur für die Fälle gemäß Art. 15 Abs. 1 des RG Nr. 3/1994 zutrifft und zwar im Falle des normalen Ablaufs der Amtszeit des Gemeinderates.

Aufgrund dieser Umstände kann der außerordentliche Kommissar keine Volksabstimmung einberufen, weil das einer rechtswidrigen Verschiebung des Wahltermins in einem Fall, der von jenen des Art. 23 des RG Nr. 11/2014 abweicht, entsprechen würde.

Abgesehen von den in den Prämissen enthaltenen Beanstandungen hebt dieses Schreiben außerdem hervor, dass der außerordentliche Kommissar, der gleichzeitig die Funktionen des Bürgermeisters und des Ausschusses ausüben kann, keine außerordentlichen Maßnahmen ergreifen kann, wie jene für die Abhaltung einer Volksabstimmung, die die Auslöschung der Gemeinde zur Folge haben könnte.

Er kann nur Maßnahmen ergreifen, die bis zur Einsetzung des neuen Gemeinderates durch Neuwahlen, also bis zur Wiederherstellung der normalen demokratischen Vertretung der Gemeinde, absolut notwendig sind.

Das Schreiben unterstreicht des Weiteren, dass der vom Gemeinderat Breguzzo am 2. Februar 2015 genehmigte Beschluss Nr. 4 und die in diesem Tagen gesammelten Unterschriften für die hier angeführten Zwecke unerheblich sind.

Das Schreiben weist zudem auf die möglichen Folgen einer rechtswidrigen Maßnahme hin (man denke an die möglichen Rekurse beim Verwaltungsgericht), wodurch das gesamte Verfahren - mit unvermeidlichen Folgen für die vom Zusammenschluss betroffenen Gemeinden - unweigerlich mit schweren Fehlern behaftet wäre.

Dessen ungeachtet hat der Kommissar trotzdem das Verfahren zur Abhaltung der Volksabstimmung für Freitag, den 7. März eingeleitet.

All dies vorausgeschickt und angesichts der Tatsache, dass der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Inhalt des beiliegenden Schreibens teilt und sich der Bedeutung und Folgen dieser Sachlage bewusst ist, möchte er den

Regionalausschuss befragen, um in Erfahrung zu bringen, welche Maßnahmen dieser zu ergreifen gedenkt, um die Rechtmäßigkeit wieder herzustellen.

All dies vorausgeschickt, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete

den Präsidenten der Region zu befragen,

- um zu erfahren, welche Maßnahmen der Regionalausschuss in Hinsicht auf den Beschluss der Gemeinde Breguzzo zu ergreifen gedenkt.

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE

Rodolfo Borga

Anlage: Schreiben von Celeste Bazzoli

Egregio Signor

dott. Emanuele Bonafini

Commissario del Comune di Breguzzo

ogg.: fusione dei Comuni di Lardaro, Breguzzo, Roncone e Bondo

In relazione al processo di fusione dei Comuni di cui all'oggetto, lo scrivente consigliere comunale del Comune di Roncone, preso atto che stando ai si dice Lei avrebbe intenzione di procedere all'adozione della delibera d'indizione del referendum, intende manifestarLe la propria forte perplessità a tale eventuale decisione per le ragioni che di seguito si espongono.

Preliminarmente si rileva come l'art. 23 della legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2014, cui dovrebbe necessariamente far riferimento l'eventuale delibera d'indizione del referendum, non sia in realtà applicabile alla fattispecie in esame.

Tale norma prevede infatti espressamente che la deroga ivi prevista possa operare solo ed esclusivamente con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 (art. 13 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L - Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e cioè con riferimento alle ipotesi di normale conclusione della consiliatura comunale per scadenza del mandato.

Non riguarda, invece, le ipotesi "patologiche" di conclusione della consiliatura, dovute a "motivi diversi dalla scadenza del mandato", che sono disciplinate dal 2° comma dell'articolo sopra richiamato, ricorrendo le quali, non operando tale deroga, le elezioni del consiglio comunale e del sindaco debbono necessariamente svolgersi in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, se esse si siano verificate entro il 1° settembre.

Orbene, poiché nella fattispecie in esame sindaco e consiglio comunale devono essere rinnovati per "motivi diversi dalla scadenza del mandato" (e segnatamente per l'ipotesi di cui al numero 5 del comma 1 dell'articolo 83 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), pare del tutto evidente l'impossibilità di ricorrere alla deroga prevista dall'art. 23 della legge regionale n. 11/2014, che risulta essere applicabile soltanto con riferimento alla ipotesi di normale rinnovo dei consigli comunali conseguente alla naturale scadenza del mandato.

E ciò determina necessariamente l'impossibilità per il commissario di deliberare l'indizione del referendum, che comporterebbe un illegittimo slittamento delle elezioni con riferimento ad una fattispecie che, esulando dalle previsioni di cui alla norma da ultimo citata, non può invece giustificare alcuna posticipazione delle elezioni.

Quanto sopra premesso, si rileva comunque come l'eventuale adozione di una delibera che potrebbe portare alla scomparsa del nostro Comune ci pare un'evidente forzatura.

Certo è vero che il comma 3 dell'art. 83 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L attribuisce al commissario le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

E' però altrettanto vero che il comma 4 del medesimo articolo impone che il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avvenga nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Tale norma sottolinea con chiarezza l'eccezionalità dell'operato del commissario, che dev'essere limitata al tempo strettamente necessario a ricostituire la normale rappresentanza democratica di cui è espressione il consiglio comunale.

La possibilità di spostare le elezioni con la deroga si giustifica (come vuole la norma che la prevede) invece solo dove ci sono ancora il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco, e prorogandone la scadenza l'attività del Comune può comunque proseguire ad opera di rappresentanti eletti dalla popolazione.

Se è vero, quindi, che entro il termine di cui sopra il commissario può in teoria esercitare anche le funzioni proprie del consiglio, è vero altresì che ciò non può che avvenire nei soli casi in cui vi sia l'assoluta necessità di procedere senza attendere che il consiglio comunale si sia ricostituito; il che nella fattispecie in esame non è, atteso che nulla vieta al prossimo consiglio comunale di procedere sulla strada della fusione con altri Comuni.

Un potere "pieno", dunque, ma in qualche misura "condizionato" dalla necessità di non prevaricare le funzioni del ricostituendo consiglio comunale, cui il commissario può sostituirsi soltanto in ipotesi in cui sia assolutamente necessario deliberare in suo luogo senza attendere che la rappresentanza democratica sia ricostituita.

Ed è proprio per tali ragioni che con ogni probabilità il legislatore regionale, come sopra abbiamo rilevato, ha voluto limitare la possibilità della deroga (con conseguente posticipazione delle elezioni) alla sola ipotesi di naturale scadenza del mandato.

Ciò premesso, pare al sottoscritto evidente che l'eventuale delibera commissariale d'indizione del referendum costituirebbe una censurabile forzatura, che se da una lato rispetterebbe la lettera della norma, dall'altro ne violerebbe la ratio.

Come, infatti, ritenere ammissibile che il Commissario si sostituisca al Consiglio comunale, che pure dovrebbe essere necessariamente ricostituito entro il primo turno elettorale utile, nell'assumere una delibera che potrebbe condurre alla soppressione del Comune di Breguzzo?

Certo è vero che l'eventuale decisione dovrebbe poi essere confermata dal referendum con cui la popolazione di Breguzzo sarà chiamata ad esprimere il proprio parere.

E' però altrettanto vero che non a caso la legge prevede che il referendum sia preceduto da una deliberazione del Consiglio comunale, che costituisce imprescindibile presupposto della consultazione referendaria.

E ciò a conferma del fatto che, considerata l'importanza della questione, da cui dipende la sopravvivenza stessa di comunità che hanno alle spalle secoli di storia, dalla deliberazione del consiglio comunale non si può prescindere.

In definitiva ci pare evidente che, anche a prescindere dai profili d'illegittimità rilevato in via preliminare, sarebbe a dir poco inopportuna l'eventuale adozione da parte Sua di una delibera che per la sua fondamentale importanza non può che essere riservata al consiglio comunale.

Ci si potrebbe obiettare che il consiglio comunale di Breguzzo ha già adottato una delibera favorevole alla fusione prima dello scioglimento del consiglio (la n. 4 dell'1 febbraio scorso).

A tale eventuale obiezione sarebbe però facile rispondere quanto segue.

In primo luogo la delibera n. 4/2015 altro non costituisce che un atto di contenuto prettamente politico, privo di qualsivoglia efficacia giuridica (come dimostra il fatto che non è neppure munita dei pareri previsti dalla legge).

Inoltre, i primi 4 punti del deliberato (come vedremo, i soli ad avere un senso compiuto) non esprimono alcuna adesione al processo di fusione, ma soltanto un invito ad approfondire la questione.

Il quinto punto del deliberato, che effettivamente esprime un parere favorevole all'indizione del referendum, è palesemente illegittimo, non potendo con tutta evidenza il consiglio comunale impegnare Sindaco e giunta ad adottare un provvedimento che è di competenza del consiglio medesimo.

L'irrilevanza della delibera consigliare in esame risulta pertanto essere palese.

Certo qualcuno potrebbe obiettare che comunque questa delibera manifesta un'opinione favorevole all'indizione del referendum del consiglio comunale, la cui maggioranza si è però dimessa dopo l'adozione del provvedimento in questione,

ritenendo più opportuno che il tema venga affrontato dai consigli comunali che prossimamente saranno democraticamente eletti.

Ecco allora che il valore "sostanziale" che qualcuno vorrebbe attribuire alla delibera del consiglio comunale di Breguzzo n. 4/2015 viene comunque meno.

Per quanto detto, si ritiene che l'adozione della deliberazione del Commissario straordinario di Breguzzo per una fusione con i Comuni vicini, può costituire un atto illegittimo, che può viziare tutte le procedure successive con incontrollabili conseguenze negative ed organizzative che possono ricadere sugli altri Comuni coinvolti.

Cordialità

Il Consigliere Comunale del Comune di Roncone

Celeste Bazzoli